

ALLEGATO 1 ALLA DGR....

Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e la Regione Campania per il riuso del programma SPID GEL.

La Regione Lombardia (amministrazione cedente), con sede in Milano, in a Piazza Città di Lombardia, C.F.

80050050154, nella persona di

E

La Regione Campania (amministrazione riusante), con sede in Napoli....., C.F., nella persona di

(congiuntamente indicati “le parti”)

VISTI

- le modifiche introdotte con decreto-legge 21 giugno 2013 all’art. 64 del CAD che prevede “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese” (di seguito “SPID”);
- l’articolo 64, comma 2-quater, del CAD che recita “il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”
- il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9/12/2014;
- l’art. 14, comma 1, del DPCM 24 ottobre 2014 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso di SPID
- l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le

pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000”;

- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”, la quale contiene prescrizioni per facilitare il riuso dei programmi informatici fra pubbliche amministrazioni;
- l'art 68 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'Amministrazione Digitale”, e s.m.i. il quale prescrive una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico preliminarmente a qualunque acquisto informatico, ed indicano esplicitamente il riuso come soluzione da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione;
- l'art. 69 comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che recita “Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze”;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” il quale indica esplicitamente “il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni” fra le misure con le quali perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e miglioramento dell'efficienza operativa delle PA;
- l'articolo 52 bis della Legge Regionale n.7/2012, che sancisce la promozione del riuso di programmi informatici nella disponibilità delle PA;

CONSIDERATO CHE

- le Parti intendono con questa convenzione collaborare per la progettazione e lo sviluppo di iniziative di digitalizzazione di processi e procedure, per la razionalizzazione dei costi dell'innovazione e per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, in particolare in tema di Identità Digitale (CAD art.1 comma u-quater) e accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (CAD art. 64);
- l'amministrazione cedente è titolare del programma denominato SPID GEL (di seguito, il “Programma”);
- il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell'amministrazione cedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, l'amministrazione riusante ha richiesto all'amministrazione cedente di prendere visione di detto Programma;
- l'amministrazione riusante, a seguito delle verifiche effettuate, ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione cedente di poter utilizzare il Programma in parola;

- l'amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto:

- la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate alla realizzazione, allo sviluppo e alla gestione di sistemi informativi innovativi per i rispettivi territori regionali;
- la concessione da parte di Regione Lombardia a Regione Campania, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, del diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il Programma in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

Art. 2

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI

Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati all'amministrazione riusante in formato elettronico contestualmente alla firma del presente atto.

L'amministrazione riusante, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, accusa ricevuta di detta consegna.

Il Programma verrà installato a cura e spese dell'amministrazione riusante.

Art. 3

TITOLARITÀ' DEL PROGRAMMA

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma, rimangono in via esclusiva in capo all'amministrazione cedente.

Art. 4

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ' INTELLETTUALE

L'amministrazione cedente garantisce che il programma, sviluppato da Regione Lombardia, ed i relativi codici sorgenti, sono di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l'amministrazione cedente manleva e tiene indenne l'amministrazione riusante da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul Programma.

L'amministrazione riusante prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

Art. 5

RESPONSABILITA'

L'amministrazione riusante dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di:

- ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie.

L'amministrazione riusante solleva l'amministrazione cedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione riusante, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto della presente convenzione.

L'amministrazione riusante assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti apportati al "Programma" dalla stessa operati, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione riusante si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione cedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 6

GOVERNANCE DELL'AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA

L'amministrazione riusante, previo consenso dell'amministrazione cedente, potrà, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del riuso dei programmi applicativi, attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.

L'Amministrazione cedente riconosce all'Amministrazione riusante la facoltà di poter modificare, a proprie cure e spese, le funzionalità dei programmi applicativi oggetto della presente convenzione. Qualora il Programma modificato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'Amministrazione riusante sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

Art. 7

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, senza previo consenso dell'Amministrazione cedente, codice sorgente, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art 8

DURATA DELLA CONVENZIONE

Fatto salvo quanto indicato all'art. 1, la presente convenzione ha validità triennale a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

Art 9

FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, sarà definita in via esclusiva dinanzi al Tribunale di Venezia.

Art. 10

ONERI FISCALI

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.

Art. 11

FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.

Per la Regione Lombardia

.....

Per la Regione Campania

.....